

**VERBALE DI INTESA CON LE R.S.U. E LE ORGANIZZAZIONI
SINDACALI DEL COMPARTO SANITA' IN ORDINE ALLA SCHEDA DI
VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE DI CUI
ALL'ALLEGATO 8/A DEL VERBALE DI PREINTESA SOTTOSCRITTO IN
DATA 9.8.2001**

L'anno 2002, il giorno 14 del mese di novembre, alle ore 9.30, nella sede direzionale dell'Azienda U.L.S.S. n. 10 "Veneto Orientale", tra la R.S.U., le Organizzazioni Sindacali (CGIL, CISL, UIL, FIALS, F.S.I.) del personale del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale ed il Direttore Generale dell'Azienda

P R E M E S S O C H E


in data 8 luglio 2002 è intervenuta un'intesa tra Amministrazione, RSU e OOSS in merito all'attribuzione, a far data dal 1 gennaio 2001, della fascia retributiva superiore a quella in godimento ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato a tale data, in possesso dei requisiti previsti dalla preintesa aziendale sottoscritta in data 9 agosto 2001;

al fine di rendere effettivamente operativa l'intesa predetta, l'Amministrazione ha impartito ai Responsabili delle Strutture e/o Servizi direttive ed istruzioni con nota prot. n. 5419/E del 19.8.2002;

tra le istruzioni è stata prevista la compilazione e la trasmissione della scheda di valutazione non espressamente citata nell'intesa dell'8 luglio 2002 ma contrattualmente prevista e necessaria per dar corso a quanto concordato sull'argomento nella preintesa del 9 agosto 2001, alla quale le parti concordano che debbano essere apportate puntualizzazioni integrative per meglio applicare l'istituto in argomento

S I C O N V I E N E Q U A N T O S E G U E

1. Le schede di valutazione dell'attività riferite all'anno 2000 dovranno servire quale riferimento utile alla formazione dei valutatori, prevista dall'art. 19 c. 9 della preintesa dd. 9.8.2001, formazione che l'Amministrazione si impegna a portare a totale compimento entro il 31 gennaio 2003;
2. La scheda di valutazione di cui all'allegato 8A alla preintesa del 9 agosto 2001, fermo restando quanto previsto dal comma 10 dell'art. 19 della citata preintesa, dovrà prevedere:
 - l'indicazione dell'anno di riferimento dell'attività oggetto della valutazione
 - la sottoscrizione del o dei valutatori. Si intende valutatore il dirigente responsabile del servizio o suo sostituto, in loro assenza la valutazione sarà operata dal Responsabile di Dipartimento ove esistente ovvero dal Responsabile di Struttura competente;
 - il parere del personale con funzioni di gestione e controllo delle risorse umane (collaboratore professionale), laddove presente, con relativa sottoscrizione.



Nel ribadire che:

- la scheda di valutazione individuale deve essere annualmente compilata dal Responsabile di servizio così come previsto dalle vigenti normative contrattuali nonché dall'art. 17 della preintesa dell'8 agosto 2001 e con le modalità ed i criteri in essa fissati;
- è in capo al dirigente responsabile di Servizio convocare ed informare semestralmente il singolo dipendente nel caso in cui si configurino le condizioni per una valutazione non adeguata;
- in quella sede al dipendente dovranno essere illustrate e motivate le carenze nei comportamenti organizzativi;

SI CONVIENE ALTRESI' CHE

3. La scheda di valutazione annuale deve essere trasmessa all'Amministrazione entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello di riferimento della valutazione;
4. Prima dell'inoltro della scheda all'Amministrazione, il valutatore dovrà portarla a conoscenza del soggetto valutato il quale la sottoscrive per presa visione e può – se lo ritiene – riportarne in calce le proprie osservazioni in merito.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
(dr. Giorgio Spadaro)

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI:

C.G.I.L. F.P.

C.I.S.L.-F.P.S.

U.I.L.SANITA'

USAE F.S.I./CCOFAIL

FIALS/CISAS/SANITA'/FLS

LE R.S.U. Aziendali:

Dr. Noulagus
Stella
Wally Besuni
M.F.